

## Misure di sicurezza pubblica

**Premessa** Il decreto legge n. 11 del 23/02/2009, relativo alle misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 23/04/2009. Nel prosieguo sono esaminati gli aspetti salienti del provvedimento attinenti all'attività di polizia. Si fa presente che è in corso di approvazione in Parlamento un altro provvedimento attinente alla sicurezza pubblica, comprendente anche le ronde cittadine, inserite nel dl 11/2009 ma escluse dalla presente legge di conversione.

**Disposizioni relative agli atti persecutori** L'art. 7 ha inserito nel cp l'art. 612 bis, il quale punisce con la reclusione da 6 mesi a 4 anni gli atti persecutori, salvo che il fatto costituisca più grave reato. Gli elementi che caratterizzano tale reato sono i seguenti: condotte minacciose o moleste, ripetute nel tempo, verso taluno in modo da procurargli un perdurante e grave stato di ansia o di paura oppure da ingenerargli un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva oppure da costringerlo ad alterare le proprie abitudini di vita. In ordine a tale reato si evidenzia quanto segue: la condotta consiste in un comportamento doloso, assillante, invasivo e reiterato nella vita altrui, quali per esempio telefonate, pedinamenti, minacce; è sufficiente che si realizzi anche uno solo degli eventi indicati; per la definizione dei "prossimi congiunti" occorre fare riferimento all'art. 307, comma 4, cp; le persone legate da relazioni affettive sono, per esempio, i conviventi; i reati di minaccia (612 cp) o molestia (660 cp) sono assorbiti dal reato in questione. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva con la persona offesa

...

Consultazione dell'intero articolo riservata agli abbonati

01/06/2009